

## STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
TeL.: +39 030 7281978  
Fax: +39 090 7281849  
e-mail: [segreteria.brescia@fbslaw.com](mailto:segreteria.brescia@fbslaw.com)  
[www.fbslaw.com](http://www.fbslaw.com)

## CLARIUM

Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
TeL.: + 39 030 46383  
Fax: + 39 030 7772229  
e-mail: [info@clarium.it](mailto:info@clarium.it)  
[www.clarium.it](http://www.clarium.it)



in partnership con



***Newsletter Luglio 2019***

---



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale  
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.L.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

---

## 1. **Approfondimento**

### 1.1 **Nuovo Superammortamento 2019**

#### **Contesto normativo**

Con la **conversione in Legge del 27 Giugno 2019 del D.L. 34/2019** risulta confermata la **reintroduzione per il 2019 dei superammortamenti** con la maggiorazione del **30%**, fermo restando un tetto massimo di investimenti pari ad Euro 2,5 milioni.

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo (esclusi i forfettari) potranno quindi beneficiare dei superammortamenti per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati a partire dal 1° Aprile 2019 fino al 31 Dicembre 2019, approfittando del "temine lungo" del 30 Giugno 2020 in presenza di determinate condizioni.

Rimangono esclusi dall'agevolazione gli acquisti di:

- beni immateriali;
- mezzi di trasporto di cui all'art. 164 c. 1 del TUIR;
- beni strumentali per i quali il D.M. del 31.12.1988 ha stabilito coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni indicati nell'Allegato 3 alla L. 208/2015.

La principale novità della nuova versione del superammortamento riguarda l'introduzione di un limite massimo agli investimenti agevolabili: l'art. 1 del D.L. 34/2019 dispone infatti che **"la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di Euro"**.

Pertanto, alla luce di ciò, il beneficio non spetta per la parte eccedente il sopracitato tetto massimo.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene tuttavia possibile che ai fini del calcolo del limite degli investimenti ammissibili dovrebbero essere compresi solo quelli

effettuati nel suddetto periodo agevolato, vale a dire quelli effettuati dal 1° Aprile 2019 al 31 Dicembre 2019 o nel "termine lungo" del 30 Giugno 2020: non dovrebbero invece rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del superammortamento di cui alla L. 205/2017, ancorché effettuati nel periodo 1° Gennaio 2019 - 30 Giugno 2019.

### 1.2 **Novità D.L. 34/2019**

Nella giornata del 27 Giugno 2019 il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.

Molte sono state le novità introdotte dalla recente Legge:

- **proroga al 30 Settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette**, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 Giugno e il 30 Settembre 2019, **per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (Euro 5.164.569);
- **modifica del termine** per l'emissione della **fattura elettronica** per cui, a decorrere dal 1° Luglio 2019, questa dovrà essere emessa **entro 12 giorni** (e non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di erogazione del servizio;
- **riapertura dei termini** (fino al 31 Luglio) **per aderire alla rottamazione-ter** delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° Gennaio 200 ed il 31 Dicembre 2017) ed al saldo e stralcio;
- introduzione della **possibilità**, per i **contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo** a decorrere dal 1°

- Gennaio 2020, di usufruire della **detassazione dei canoni non percepiti** senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità;
- introduzione, nell'ambito dell'**accertamento fiscale**, di un nuovo **obbligo per l'Amministrazione finanziaria**, la quale è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un **contraddittorio con il contribuente** per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

### **1.3 Nuovi limiti per l'Organo di Controllo delle Srl**

La **L. 55/2019**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 Giugno 2019 n. 140, di conversione del D.L. 32/2019, ha **ridefinito i limiti per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl**.

Già l'**articolo 379 del D. Lgs. 14/2019**, contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 Febbraio 2019, **aveva riscritto integralmente il secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.**, prevedendo che la nomina dell'organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di Euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di Euro;

3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo dell'organo di controllo o del revisore veniva meno allorquando, per tre esercizi consecutivi non era superato alcuno dei tre nuovi limiti.

Con l'introduzione **dell'art. 2-bis nel D.L. 32/2019, avvenuta ad opera della L. 55/2019, il legislatore ha rimodulato nuovamente i limiti**.

Mentre sono **confermate** le prime due ipotesi - **obbligo di redazione del bilancio consolidato e controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti** -, le **soglie** relative alla **terza fattispecie** risultano **raddoppiate**.

Pertanto, oggi, l'**obbligo** di nomina dell'organo di controllo o del revisore sussiste **per le Srl che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno** dei seguenti limiti:

- **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di Euro;**
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro;**
- **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

## **2 Approfondimento legale**

### **2.1 DIRITTO SOCIETARIO: Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 25/06/2019, n. 17020**

Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche l'amministratore è tenuto a rispondere, per obbligazione propria, delle imposte non pagate, ha la sua fonte in un'obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile ex artt. 1176 e 1218 c.c. e, pertanto, non essendo credito strettamente tributario, non v'è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese.

### **2.2 DIRITTO SOCIETARIO: Cass. civ. Sez. V, 25/06/2019, n. 16948**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi di società, le transazioni infragruppo interne non sono soggette alla valutazione del valore normale ex art. 9 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, di per sé, fondare una valutazione di elusività dell'operazione.

Lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione può, tuttavia, assumere rilievo, anche per operazioni infragruppo interne, quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni.

### **2.3 DIRITTO SOCIETARIO: Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/06/2019, n. 15822**

In tema di responsabilità civile, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione di cui all'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura

extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, come si evince, tra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", che esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.

### **2.4 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2019, n. 16106**

In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto quadro e soggiace all'obbligo della forma scritta, a norma degli artt. 23, comma 1, D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e 30, comma 2, lett. c), reg. Consob n. 11522/1998, sicché essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma.

### **2.5 CONCORDATO PREVENTIVO: Cons. Stato Sez. VI, 13/06/2019, n. 3984**

È evidente che l'istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, ma tale situazione ostativa può essere superata solo mediante l'adempimento degli obblighi documentali contemplati da tale disposizione (Riforma T.r.g.a. Bolzano 25 luglio 2018 n. 253).



Piazza della Vittoria 8  
25122 - Brescia  
Tel.: +39 030 46383  
Fax: +39 030 7772229  
e-mail: [info@clarium.it](mailto:info@clarium.it)  
[www.clarium.it](http://www.clarium.it)

---